



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto	Presidente
Dott. Giovanna Gianì	Consigliere
Dott. Maria Aversano	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2229 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*),
difesa dall'Avv. Di Troia Claudia (C.F. *C.F._1*),

Appellante

E

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_2*),
difesa dall'Avv. Pierantozzi Enrico (C.F. *C.F._2*), e dall'Avv. Pesaresi
Linda (*C.F._3*)

Appellato

Oggetto: impugnazione del lodo arbitrale emesso il 17 gennaio 2022;

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. La *Parte_1* impugna davanti alla Corte d'Appello di Roma **il lodo arbitrale del 17 gennaio 2022**, con cui Il **Collegio arbitrale** ha ritenuto che i contributi regionali per il servizio di collegamento marittimo *CP_2* negli anni 2006 e 2007 dovessero essere ripartiti tra le compagnie di navigazione in proporzione al disavanzo di esercizio accertato per ciascuna linea e, applicando tale criterio, ha riconosciuto a *CP_1* contributi maggiori di quelli erogati dalla Provincia, dichiarando l'inadempimento della *Parte_1* e condannandola al pagamento delle differenze pari ad ulteriori € 461.133,03, oltre interessi.

La *Parte_1* **ha impugnato il lodo** sulla base dei seguenti motivi:

-Difetto di motivazione: il Collegio arbitrale avrebbe omesso di motivare adeguatamente il rigetto delle eccezioni relative alla successione della Regione Lazio e alla legittimazione passiva della *Parte_1*.

-Errata interpretazione della L.R. n. 28/1996: il lodo avrebbe illegittimamente affermato che i contributi andavano ripartiti in proporzione al disavanzo, mentre la legge imponeva soltanto di tenerne conto.-

-Violazione della convenzione del 2003: gli arbitri avrebbero ignorato le clausole convenzionali prorogate, che già determinavano l'ammontare massimo dei contributi spettanti a *CP_1*

-Eccesso di potere arbitrale: il Collegio avrebbe sindacato gli atti amministrativi (piani e deliberazioni provinciali) con cui erano stati fissati i criteri di riparto dei contributi, che non erano stati impugnati e sottratti alla cognizione arbitrale.

La *Parte_1*, in corso di causa, ha dato atto di aver dato esecuzione al lodo con il pagamento in favore di *CP_1* della somma ivi statuita, integrando le proprie conclusioni con la richiesta di restituzione della somma nel frattempo pagata.

La *Controparte_1* **costituitasi**, contestava l'impugnazione della *Parte_1* sulla base delle seguenti argomentazioni:

La preliminare eccezione di inammissibilità formulata dalla parte convenuta, relativa alla sostanziale non impugnabilità del lodo in questione, è infondata.

Sul punto va richiamato il principio secondo cui, in caso di convenzione arbitrale stipulata antecedentemente alla riforma dell'art. 829 cpc di cui al dlgs 40/2006, il lodo è sempre impugnabile per violazione delle norme di diritto sostanziale a meno che le parti non avessero espressamente escluso l'impugnabilità; ciò in ossequio al principio sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui *In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.* (v. Cassaz. SS.UU. n. 9284/2016)

Nel caso di specie, è sostanzialmente incontestato che la clausola compromissoria è stata fissata nella convenzione del 2003 e che l'arbitrato è stato avviato dopo la riforma del 2006; inoltre, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, il riferimento nella clausola compromissoria alla definitività del lodo non è espressione inequivoca della volontà negoziale delle parti di escludere l'impugnabilità, non solo non espressa chiaramente nella convenzione ma anche non desumibile dalla volontà delle parti, su cui parte convenuta non ha dedotto elementi circostanziati.

Il **primo motivo** di impugnazione, con cui parte impugnate deduce un difetto di motivazione del lodo, per non avere il lodo affrontato la questione della successione della Regione nel rapporto controverso, è infondato.

Il motivo formulato allude sostanzialmente ad un vizio, quale la non sufficiente motivazione su un punto della controversia, non deducibile in questa sede, posto che il vizio di difetto di motivazione suscettibile di essere sollevato in sede di impugnazione di lodo si risolve in un vizio praticamente formale di carenza di motivi sotto il profilo strettamente materiale, secondo il principio, sancito dalla Corte di Cassazione, per cui

“In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'“iter” logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la “ratio” della decisione. (v. Cassaz. Civ. n. 16077/2021).

Nel caso di specie, non solo l'allegata carenza non emerge in generale, essendo il lodo impugnato corredato da espressa e coerente argomentazione rappresentativa dell'iter logico seguito dal collegio arbitrale nel raggiungimento della sue considerazioni conclusive, ma una tale carenza non è ravvisabile neppure con specifico riferimento al tema, richiamato dalla parte, della carenza di legittimazione passiva e di successione della Regione Lazio, essendo stato dato ampiamente conto nel provvedimento delle ragioni per le quali dovesse respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della **Parte_1** - ed affermarsi la legittimazione di quest'ultima- e respingersi la chiamata in causa della Regione Lazio (v. p. 15 e ss lodo)

Quanto al **secondo motivo**, relativo all'erronea applicazione della disciplina regionale che regolamentava la corresponsione dei contributi da parte della **Parte_1** (ex art. 5 L.R. n. 28/1996), si osserva quanto segue.

Parte impugnante contesta il lodo ritenendo che gli arbitri abbiano creato un criterio di calcolo non previsto dalla legge ("indice di ripianamento del disavanzo"), sostituendosi al legislatore e decidendo secondo equità anziché secondo diritto; in particolare, la legge regionale si limita a prescrivere che il contributo sia determinato "tenendo conto" del disavanzo, senza imporre alcun criterio matematico proporzionale.

La censura non è condivisibile.

Va, infatti, osservato che la contestazione in questione muove da un'allegata errata interpretazione dell'**art. 5 della L.R. n. 28/1996 (Criteri di determinazione del contributo) ratione temporis** applicabile, secondo cui:

*1. I comuni di Ponza e di Ventotene per quanto concerne il trasporto delle merci speciali, di intesa con l'amministrazione provinciale di **Pt_1** per quanto concerne il trasporto promiscuo di merci e passeggeri, **propongono, in relazione agli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione regionale, la misura del contributo a favore di ciascuna società di***

navigazione, tenendo conto dei seguenti elementi:

1) Il disavanzo di esercizio della relativa linea calcolato in base a:

a) parametri ministeriali riguardanti il costo miliario ed in funzione del numero massimo delle miglia che ciascun mezzo puo' percorrere in attuazione della convenzione di cui all'articolo 8 con l'applicazione del criterio di cui allo stesso articolo 8, comma 2;

b) ricavi medi degli anni precedenti, riferiti ad analoga linea e rapportati all'effettuazione di tutte le corse convenzionate;

c) caratteristiche dei mezzi di trasporto in esercizio.

(...)

Invero, posto che la questione attiene all'interpretazione letterale della suddetta disposizione, in particolare nel raffronto con i criteri adottati dalla *Parte_1* per le erogazioni per gli anni 2006 e 2007. essenzialmente basate sui mezzi di trasporto e odiernamente contestate, si osserva che le argomentazioni formulate in sede arbitrale sul punto, oltre ad essere logiche e sequenziali nel dar conto dell'iter decisionale del collegio, si presentano decisamente più aderenti alla lettera dell'art. 5 LR n. 28/1996 dei criteri adottati dalla *Parte_1* per l'erogazione dei contributi 2006 e 2007, basate sul costo dei mezzi di trasporto utilizzati per l'espletamento dei servizi (con minore somma riconosciuta per le navi veloci utilizzate dalla *CP_1* sulle tratte di sua competenza), che, invece, secondo la stessa lettera della citata norma, costituisce solo uno dei parametri di determinazione del criterio di determinazione della liquidazione del ***disavanzo di esercizio della relativa linea*** (v. sopra testo art. 5).

Ed invero, a supporto della condivisibilità dell'iter argomentativo del lodo sul punto, si osserva che: il disavanzo di esercizio maturato dalla Vetur per gli anni 2006 e 2007 (e anche dalle altre società di trasporti marittimi beneficiarie dei medesimi contributi) è un dato incontestato in causa; esso costituisce parametro di riferimento normativo nella determinazione del *quantum* dei contributi; le stesse convenzioni del 2003 -2005– nella determinazione della “misura del contributo” – comunque rapportavano la determinazione del contributo al disavanzo di esercizio di cui all'art. 5 l.r..

Al che va anche aggiunto che quello che viene rappresentato da parte impugnante come un criterio di calcolo del contributo del lodo fondato su formule algebriche in violazione delle previsioni normative (art. 5 lr), che nulla direbbero al riguardo, non è altro che una modalità di calcolo in dettaglio delle quote di contributi (fissati nell'intero ammontare dall'ente erogatore) proporzionalmente spettanti a ciascun operatore per ciascuna tratta in base al disavanzo di esercizio registrato per ciascuno - e non contestato tra le parti- secondo il ragionevole criterio di proporzionalità.

Ne consegue che questo motivo è infondato e non può essere accolto.

Quanto al **terzo motivo**, relativo alla portata vincolante delle convenzioni 2003-2005 siglate tra **CP_1** e **Parte_1** anche in punto di vincolatività dei contributi ivi fissati, si osserva quanto segue.

Sul punto merita evidenziare che le argomentazioni formulate dalla parte si compendiano essenzialmente nella contestazione di un'erronea interpretazione contrattuale da parte del Collegio arbitrale più che in un vero e proprio *error in iudicando*, così ponendosi al di fuori della sfera di competenza del presente procedimento; ciò in ossequio al consolidato principio di diritto secondo cui *il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente* (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32838 del 08/11/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 19602 del 18/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 12321 del 18/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 13511 del 08/06/2007). (V. Cass. Civ. n. 3356/2024 in motivazione) .

Ne consegue che il motivo non può essere accolto.

Quanto al **quarto motivo**, relativo ad un eccesso di potere arbitrale e violazione dei limiti della clausola compromissoria, in particolare per avere il collegio arbitrale deciso nonostante l'adozione di provvedimenti amministrativi non impugnati, quindi su questioni precluse al sindacato della corte d'appello in sede di impugnazione del lodo, si osserva quanto segue.

Le argomentazioni non sono condivisibili, posto che, come evidenziato anche da parte convenuta, il *thema decidendum* attiene all'affermazione di un diritto ai contributi come diritto soggettivo alla luce dei parametri normativamente previsti; parametri che, in quanto fissati nella norma, hanno portata vincolante per l'amministrazione erogatrice, che a tali criteri avrebbe dovuto far riferimento nella determinazione e quantificazione dei contributi da erogare; come statuito anche dal TAR adito da parte convenuta nella sentenza n. 646/2000 del 7.7.2009.

Ne consegue che anche questo motivo non può essere accolto.

In conclusione, l'impugnazione del lodo arbitrale avanzata dalla **Parte_1** è infondata e non può essere accolta

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 dpr 115/2002.

P.Q.M.

-la Corte definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge l'impugnazione avverso il lodo emesso il 17 gennaio 2022;

-condanna parte impugnante *Parte_1* alla rifusione delle spese di lite alla controparte, liquidate nella misura di € 14.000 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 dpr 115/2002.

Roma, 21.7.2026

Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Aversano

Il Presidente
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto